



ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
n. 2/2014

P.O. PUGLIA 2007 – 2013

Fondo Sociale Europeo

2007IT051PO005

approvato con Decisione C(2013)4072 del 08/07/2013

ASSE I – ADATTABILITA'

Piani Formativi aziendali

Indice

- A) Riferimenti legislativi e normativi**
- B) Obiettivi generali e finalità dell'avviso**
- C) Priorità trasversali**
- D) Azioni finanziabili e soggetti attuatori**
- E) Destinatari**
- F) Risorse disponibili e vincoli finanziari**
- G) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato**
- H) Modalità e termini per la presentazione dei piani**
- I) Procedure e criteri di valutazione**
- L) Tempi ed esiti delle istruttorie**
- M) Obblighi del soggetto attuatore**
- N) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa**
- O) Indicazione del foro competente**
- P) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.**
- Q) Tutela della privacy**
- R) Informazioni e pubblicità**
- S) Settori industriali innovativi individuati da D.G.R. n.1552 del 07/08/2009
(BURP n.139 del 04/09/2009)**

Allegati

A) Riferimenti legislativi e normativi

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e *successive modifiche ed integrazioni*;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/08, Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (GUUE L 214 del 09/08/2008);
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio che modifica il Regolamento n. 1083/2006 e s.m.i.;
- la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- PO PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2013)4072 del 08/07/2013 (2007IT051PO005);
- Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul BURP n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;
- la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- D. Lgs. n. 163/2006: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i.;

- D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196: "*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione*", pubblicato in G.U. n. 294 del 17.12.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;
- Legge n. 845 del 21/12/1978 "*Legge Quadro in materia di formazione professionale*";
- Circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009;
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*" pubblicata nella G.U. n. 22 del 28/01/2009 - Suppl. Ord. n. 14;
- Legge 9 aprile 2009, n. 33 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 – Suppl. Ord. n. 49;
- Legge 3 agosto 2009, n. 102 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali*" pubblicata nella G.U. n. 179 del 04/08/2009 - Suppl. Ord. n. 140;
- Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011 in materia di interventi di sostegno al reddito e alle competenze;
- Legge Regionale del 07/08/2002, n. 15, "*Riforma della formazione professionale*" e s.m.i.;
- Legge Regionale del 02/11/2006, n. 32, "*Misure urgenti in materia di formazione professionale*";
- Legge Regionale del 03/08/2007, n. 23 "*Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi*";
- Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 8 "*Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro*".
- Regolamento regionale n. 2/2009 "*Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione*" e s.m.i.. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 suppl. del 11/02/09;
- Deliberazione della Giunta Regione n. 1552 del 07/08/ 2009, Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008. Individuazione dei settori industriali innovativi.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 15/03/2004 recante criteri e procedure per l'accreditamento delle sedi formative;
- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2023 del 29/12/2004, pubblicata in BURP n. 9 del 18/01/2005, e n. 1503 del 28/10/2005, pubblicata in BURP n. 138 del 09/11/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2468 del 15/12/2009, pubblicata sul BURP n. 5 del 11/01/2010 avente ad oggetto "Approvazione disposizioni operative misure anticrisi e ratifica azione di sistema Welfare to work";
- Deliberazione di Giunta Regionale n.303 del 9 febbraio 2010 avente ad oggetto "Linee Guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'accordo Stato/Regioni e P.A. del 12 febbraio 2009 da finanziare con le risorse del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e controllo di cui al Reg. (CE) n 396/2009";
- Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 5.7.2010 avente ad oggetto *"Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive alla notifica dei verbali di verifica amministrativo – contabile"* pubblicata in BURP 121 del 15/07/2010;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 863 del 29/04/2011, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di polizza fideiussoria per le attività finanziate, pubblicata sul BURP n. 83 del 26/05/2011;
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 *"L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"* pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con Fondi Strutturali;

B) Obiettivi generali e finalità dell'avviso

L'obiettivo del presente avviso è fornire alle imprese ubicate sul territorio pugliese contributi finanziari per:

- rafforzare la competitività del sistema economico e produttivo attraverso l'adeguamento e lo sviluppo delle competenze e della professionalità dei propri dipendenti;
- sostenere iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale che contribuiscano al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori;
- rispondere ai fabbisogni manifestati da singole aziende impegnate in processi di riorganizzazione e/o innovazione o di aggiornamento.

A tal fine la Regione Puglia intende promuovere la presentazione di piani formativi, supportati da accordi sindacali, finalizzati all'aggiornamento e/o alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o programmi di reindustrializzazione e/o riconversione produttiva, avviati non prima dell'Esercizio Sociale 2013 e non oltre il termine ultimo di presentazione dei piani formativi (16/09/2014).

II PIANO FORMATIVO

Per "piano formativo" si intende un programma organico di azioni formative e non formative concordato tra le parti sociali interessate, rispondente alle esigenze aziendali.

Per azione formativa si intende un percorso formativo composto da uno o più moduli didattici funzionali all'aggiornamento o riqualificazione delle conoscenze e competenze di un gruppo omogeneo di destinatari.

Il piano formativo si compone:

- dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali¹, parte integrante del piano stesso, in cui sono motivati gli obiettivi, finalità e modalità di realizzazione del piano;
- di un elaborato tecnico-progettuale, parte integrante del piano formativo, nel quale sono descritte e sviluppate le azioni formative e non formative;
- del piano finanziario relativo alla realizzazione dell'iniziativa;
- di ulteriore altra documentazione comprovante la specificità dell'iniziativa formativa con riferimento ad una delle tipologie descritte in premessa.

Nell'accordo, **pena l'esclusione**, devono essere indicati:

- Denominazione del piano;
- Obiettivi, finalità e modalità di realizzazione;

¹ Nell'accordo firmato congiuntamente dai rappresentanti delle Parti sociali, devono essere riportate le generalità dei sottoscrittori ed essere debitamente timbrato da ciascuna organizzazione

- azioni formative e non formative previste;
- numero e destinatari degli interventi.

Si specifica altresì che l'accordo deve essere sottoscritto dall'impresa e dalla R.S.U. ovvero in assenza di R.S.U, dalle organizzazioni sindacali territoriali ***ricomprese fra i firmatari del C.C.N.L. applicato nell'unità produttiva.***

C) Priorità trasversali

Costituiranno elementi di valutazione il riferimento e l'illustrazione di specifiche modalità attuative che tengano conto delle seguenti priorità:

- Pari opportunità e non discriminazione: il principio di pari opportunità sarà perseguito con una logica di intervento fondata sul mainstreaming garantendo, ove possibile, una presenza femminile che orientativamente rifletta la situazione del mercato del lavoro e al tempo stesso promuovendo azioni specifiche;
- Sviluppo sostenibile: gli obiettivi dell'intervento dovranno essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile, della promozione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente;
- Integrazione tra strumenti: la promozione di iniziative correlate ad operazioni affini per ambito e/o finalità finanziate con diverse fonti al fine di garantire il migliore impatto possibile sul territorio di riferimento;
- Complementarietà con gli obiettivi/azioni previste da altri documenti programmatici: le proposte dovranno dimostrare coerenza con gli indirizzi/strategie/obiettivi dei documenti regionali di programmazione in materia di sviluppo socio-economico complessivo del territorio;
- Buone prassi: saranno valutate positivamente le proposte che conterranno elementi di replicabilità e trasferibilità in altri contesti (aziendali/settoriali/distrettuali);
- Qualità del partenariato: in termini di valore aggiunto garantito all'iniziativa dall'articolazione e dalla qualificazione del Soggetto proponente in coerenza con le azioni proposte;
- Sviluppo locale: i progetti saranno valutati anche in funzione della realizzazione di azioni mirate allo sviluppo sia di aree sub regionali che di aree di crisi industriale ed occupazionale e riferibili ad accordi promossi da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati;
- Responsabilità sociale d'Impresa: interventi di sensibilizzazione e diffusione delle tematiche afferenti la RSI nel tessuto imprenditoriale pugliese.

D) Azioni finanziabili e soggetti attuatori

Asse	Asse I - Adattabilità
Obiettivo specifico POR 2007-2013	Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori
Obiettivo operativo POR 2007-2013	Consolidare la qualificazione dei lavoratori con priorità per donne, over 45/50, soggetti con basso titolo di studio
Categoria di spesa	62
Tipologie di azione	Attività di formazione continua aziendale, con priorità ai temi dell'innovazione e della ricerca, alla riqualificazione e aggiornamento professionale di donne, persone con più di 45 anni e soggetti con basso titolo di studio
Obiettivo specifico QSN 2007-2013	1.4.2 Indirizzare il sistema di formazione continua a sostegno della capacità di adattamento dei lavoratori.

GLI INTERVENTI FINANZIABILI

- a) interventi di formazione tecnico – tecnologico - produttiva finalizzati allo sviluppo delle tecniche e delle tecnologie produttive in senso lato ed alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi;
- b) interventi di formazione finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto e all'ottimizzazione del ciclo produttivo;
- c) interventi di formazione organizzativo – gestionale, finalizzati allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale;
- d) percorsi di sostegno ai sistemi di gestione ambientale, con attenzione alla gestione dei rifiuti e al risparmio di risorse idriche ed energetiche;
- e) percorsi finalizzati alla formazione tecnica e tecnico-operativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Non sono ammissibili le attività formative per ottemperare ad obblighi di legge.

Non sono ammissibili le attività che prevedono la formazione a distanza (FAD).

Il piano dovrà contenere l'analisi dettagliata dei fabbisogni formativi e/o professionali dell'impresa con riferimenti specifici alle esigenze formative necessarie alla riqualificazione/aggiornamento dei propri lavoratori.

Le attività formative finalizzate all'aggiornamento e/o alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o programmi di reindustrializzazione e/o riconversione produttiva potranno avere una durata massima di **200 ore pro capite**.

Il numero di soggetti da porre in formazione, per ciascun piano formativo, non potrà essere inferiore a 5 Unità.

Le attività del piano formativo approvato devono essere attuate nella loro globalità e per l'intera durata prevista, **pena la revoca del finanziamento**.

Eccezionalmente, previa richiesta motivata, fermo restando il raggiungimento delle finalità generali dell'intervento formativo, potranno essere autorizzate variazioni al piano approvato in termini di durata e contenuti di singole azioni o moduli formativi.

I percorsi formativi si svolgono di norma durante l'orario di lavoro; possono essere svolti anche fuori dell'orario di lavoro solo se esplicitamente previsto nell'accordo sottoscritto tra le parti sociali che ne regoli le modalità e gli aspetti retributivi.

I soggetti attuatori devono attenersi in tema di diffusione e pubblicizzazione dell'interventi formativi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 e della Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/09 pubblicata sul BURP n.13 del 22/01/09.

Gli interventi approvati dovranno essere avviati entro e non oltre 30 giorni dalla firma dell'atto unilaterale e dovranno concludersi entro **7 mesi** dalla data di avvio dell'attività didattica **e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2015**.

La data di avvio delle attività sarà comunicata, al Servizio Formazione professionale, dal Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore al Responsabile del Procedimento entro e non oltre il giorno d'inizio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo fse.avviso2_2014@pec.rupar.puglia.it..

SOGGETTI ATTUATORI

I piani formativi possono essere presentati ed attuati da:

1. singole imprese solo ed esclusivamente per i propri dipendenti;
2. Organismi inseriti nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati secondo il vigente sistema a cui l'azienda affidi l'incarico di presentare e realizzare l'attività formativa;
3. Organismi di formazione (indicati nell'art. 23 della Legge Regionale n. 15/2002 e s.m.i., aventi le caratteristiche di cui alla DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.) che abbiano completato l'istanza di accreditamento secondo quanto previsto al paragrafo 3 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 1191 del 09/07/2012 e siano in attesa dell'esito dell'istruttoria (c.d. "accreditandi") a cui l'azienda affidi l'incarico di presentare e realizzare l'attività formativa.

In tutti i casi sopra citati il soggetto attuatore deve avere la sede operativa ubicata nel territorio regionale pugliese e il possesso di comprovati requisiti di capacità attuativa dei piani.

Per gli Organismi che si trovano nella posizione di cui al punto 3) e che si collocheranno in posizione utile in graduatoria per il presente avviso, le sottoscrizioni degli appositi Atti Unilaterali d'Obbligo saranno subordinate all'esito positivo dell'istruttoria.

Gli enti di formazione possono presentare ed attuare gli interventi formativi su delega dell'impresa interessata. A tal fine dovrà essere presentato il modello conforme all'allegato 3, generato automaticamente dal sistema, con il quale il legale rappresentante dell'impresa interessata ha conferito formale incarico all'organismo di formazione per la presentazione ed attuazione dell'intervento formativo.

Nell'ambito del presente avviso, gli enti di formazione potranno presentare ed attuare solo piani formativi aziendali cioè rivolti ad una singola impresa.

L'accreditamento degli enti di formazione sarà verificato d'ufficio.

Le attività formative dei piani aziendali presentati da organismi di formazione potranno svolgersi all'interno della azienda affidataria fermo restando il possesso di comprovati requisiti di idoneità all'utilizzo della sede in base alle norme vigenti in materia.

Le imprese partecipanti non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, né a carico delle quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né in stato di sospensione dell'attività commerciale.

Ogni impresa può presentare, direttamente o tramite organismo di formazione un solo piano formativo sul presente avviso.

Nel caso in cui una stessa impresa dovesse risultare presente in più piani saranno esclusi dalla valutazione tutte le proposte formative in cui essa è presente.

Le imprese già beneficiarie di finanziamenti a valere sull'avviso 4_13 come da A.D. n.507/14, rettificato con A.D. n. 555/14, non potranno presentare proposte formative a valere sul presente avviso

Gli enti di formazione non potranno presentare o essere presenti a qualsiasi titolo in più di 5 piani formativi a valere sul presente avviso, pena l'esclusione, di tutte le proposte nelle quali figura il medesimo ente di formazione.

Clausola sociale ex art. 2 Legge Regionale n. 28/2006 e Regolamento Regionale n. 31/2009

«È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;*
- b) dagli uffici regionali;*
- c) dal giudice con sentenza;*
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

A norma dell'art. 23, punto 5 della L.R. n. 15/2002 il soggetto attuatore non potrà subappaltare le attività affidate, ma potrà ricorrere unicamente ad **"apporti specialistici preventivamente autorizzati"**. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ammissibilità dei costi FSE, per "apporto specialistico", si intendono i casi in cui il beneficiario per realizzare una determinata attività (o parte di essa) necessita di acquisire all'esterno, da soggetti terzi **non partner e non persone fisiche**, forniture e servizi. Nella fattispecie, il presente avviso consente il **ricorso a delega per apporti specialistici laddove siano necessari apporti integrativi e aggiuntivi di cui il beneficiari non dispongono in maniera diretta**, per attività costituite da una pluralità di azioni/prestazioni/servizi organizzati, coordinati ed eseguiti aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati all'operazione, e che hanno costituito elemento fondante della valutazione dell'interesse pubblico dell'operazione stessa. Si tratta, in buona sostanza, **di attività/servizi/prestazioni aventi particolare rilevanza rispetto alle finalità che hanno determinato la concessione e quindi l'attribuzione del finanziamento pubblico.**

Per le attività di cui al presente avviso, si considereranno *"preventivamente autorizzati"*, se positivamente valutati in sede di valutazione di merito dei piani, gli apporti specialistici espressamente descritti nel formulario e rigorosamente motivati, con la specificazione dei soggetti giuridici cui si intende affidare tale apporto, il dettaglio di tale attività ed il relativo corrispettivo finanziario. Il valore complessivo delle attività di cui trattasi **non può superare il limite massimo del 3%** del finanziamento pubblico richiesto.

In fase di candidatura, il soggetto attuatore dovrà presentare, pena la non autorizzazione dell'apporto specialistico, la seguente documentazione:

- dichiarazioni sostitutive di certificazione rese, nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto delegato, conformi agli **Allegati 4.1.a e 4.1.b**;
- convenzione o intesa sottoscritta tra le parti;
- relazione da cui si evincano le modalità di svolgimento delle attività delegate, i tempi di realizzazione delle stesse, il numero delle risorse umane impegnate;

La delega a terzi deve assicurare un maggior valore aggiunto alla realizzazione del progetto nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria.

In nessun caso gli affidamenti a soggetti terzi possono avere ad oggetto o riguardare attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione del progetto senza alcun valore aggiunto proporzionato.

In ogni caso il soggetto delegato non potrà, a sua volta, rivolgersi ad altri soggetti nell'esecuzione anche di parte dell'attività.

Non possono costituire oggetto di delega le attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa dell'intervento formativo.

Tra soggetto attuatore e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile. Inoltre i due soggetti devono essere fra loro indipendenti secondo quanto previsto nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento è, in ogni caso, il soggetto attuatore, anche per le azioni delegate.

Le attività delegate non potranno essere variate; eventuali richieste di variazione potranno essere espressamente autorizzate solo per gravi motivi o cause di forza maggiore.

Non costituiscono fattispecie di delega gli incarichi professionali a persone fisiche. Pertanto non si considera apporto esterno l'affidamento di incarichi di consulenza a singole persone o l'intervento di "**esperti**" (intendendosi per "esperto" colui che interviene in maniera specialistica e occasionale, con l'obiettivo specifico di supportare l'attività formativa con l'esperienza maturata nell'attività professionale).

Il coinvolgimento di soggetti partner originariamente indicati come tali nel piano non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. L'Ente beneficiario rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice. In quanto partecipanti diretti all'attività, il soggetto

partner opera a **costi reali** senza possibilità di ricarichi ed è assoggettato alla rendicontazione delle eventuali spese dallo stesso effettuato.

In fase di candidatura, il soggetto attuatore dovrà presentare, pena la non autorizzazione del soggetto partner la seguente documentazione:

- dichiarazioni sostitutive di certificazione rese, nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto delegato, conformi agli **Allegati 4.1.a e 4.1.b**;
- convenzione o intesa sottoscritta tra le parti;
- relazione da cui si evincano le modalità di svolgimento delle attività, i tempi di realizzazione delle stesse, il numero delle risorse umane impegnate.

In caso di partenariato, restano comunque in capo al soggetto attuatore le attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa dell'intervento formativo.

E) Destinatari

Lavoratori occupati che prestino la loro attività lavorativa presso un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale, anche destinatari di ammortizzatori sociali². Per lavoratori occupati si intendono i lavoratori dipendenti, compresi i soci di imprese cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

Gli apprendisti potranno essere destinatari di azioni formative solo se l'intervento risulta essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento e dalla normativa vigente in materia di apprendistato.

Gli interventi formativi rivolti ai lavoratori in cassa integrazione a zero ore dovranno prevedere obbligatoriamente il piano di rientro al lavoro, con l'indicazione dei tempi vincolanti per la ripresa del lavoro, da esplicitare nell'accordo sottoscritto dalle parti sociali.

F) Risorse disponibili e vincoli finanziari

Gli interventi di cui al presente avviso, sono finanziati con le risorse del **Programma Operativo PUGLIA Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo Convergenza, Asse I – ADATTABILITA' (categoria di spesa 62)** per un importo complessivo di

² Il coinvolgimento di lavoratori in CIG/ CIGS/CIGD, in caso di approvazione del relativo piano formativo, deve essere comunicato al Centro per l'Impiego di appartenenza

€ 6 .000.000.000.

Il finanziamento è ripartito secondo le seguenti percentuali:

- 35%** a carico del F.S.E.
- 55%** a carico del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/87, quale contributo pubblico nazionale
- 10%** a carico del bilancio regionale

Il contributo pubblico concesso per ogni singolo piano formativo aziendale non potrà superare l'importo di **€ 700.000,00.**

Con riferimento al contributo pubblico il parametro massimo di costo è di **€ 18,00 per ora/allievo.**

Ciascuna azienda coinvolta deve garantire la propria quota di cofinanziamento, come esplicitato nel paragrafo G).

La quota di cofinanziamento delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto "reddito allievi" se l'attività corsuale coincide con l'orario di lavoro ordinario e/o straordinario (costi del personale partecipante al piano formativo, relativi alle ore effettive di formazione).

Il costo del personale in formazione non sarà in nessun caso ammesso a contributo pubblico, pertanto potrà concorrere a garantire del tutto o in parte la quota di cofinanziamento privato in capo all'impresa.

Il reddito dei lavoratori, temporaneamente sospesi e percettori di ammortizzatori sociali, qualora sia a totale carico dell'INPS o partecipato con altri fondi, non concorre alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa .

I finanziamenti previsti saranno erogati, a sottoscrizione dell'atto unilaterale, secondo le seguenti modalità:

- ✧ un primo acconto, pari al 75% dell'importo del contributo pubblico assegnato per l'intervento, verrà corrisposto ad avvenuta comunicazione alla Regione, da parte del soggetto attuatore, dell'intervenuto avvio dell'attività;
- ✧ un secondo acconto, a titolo di pagamento intermedio, fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo del contributo pubblico assegnato per l'intervento verrà corrisposto a rimborso delle spese sostenute e certificate dal soggetto attuatore, a condizione che quest'ultimo presenti apposita domanda (redatta secondo il modello approvato e diffuso dalla Regione) nella quale sia dallo stesso attestato di aver effettivamente sostenuto spese ammissibili a contributo per un importo almeno pari al

90% del primo acconto erogato;

- ^ il saldo, nella misura massima del 5%, verrà corrisposto a chiusura delle attività, a presentazione di domanda di pagamento e previa verifica ed approvazione della rendicontazione prodotta dal soggetto attuatore.

La richiesta di primo acconto, pari al 75% del contributo assegnato, e la successiva domanda di pagamento intermedio, pari, nel massimo, al 20% dell'importo del contributo assegnato, dovranno essere accompagnati da fideiussione a garanzia dell'importo richiesto, rilasciata da:

banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia;

- società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP;
- società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell'elenco tenuto presso la Banca d'Italia. Si informa che l'elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell'Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia <http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/> utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio – Albi e Elenchi – Intermediari Finanziari [scorrere fino a "*Consultazione elenco*" e cliccare su Società cancellate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze].

In fase di sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo e all'atto delle erogazioni dei finanziamenti, il soggetto attuatore dovrà risultare in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, né nel corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né versare in stato di sospensione dell'attività commerciale; non devono, inoltre, esistere provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del soggetto attuatore, né azioni di pignoramento per il recupero delle somme in questione.

La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso. La polizza fideiussoria dovrà essere redatta secondo lo schema approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 9 del

21/01/14 pubblicata sul BURP n. 13 del 30/01/2014. La validità della suddetta polizza non è condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del **beneficiario**.

G) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

Il presente avviso è emanato in applicazione del regime quadro, di cui alla Regolamento regionale n.2 del 09/02/2009, esentato ai sensi del Regolamento generale d'esenzione per categoria n. 800/2008 adottato dalla Commissione il 6 agosto e pubblicato in GU L 214 del 9 agosto 2008.

La disciplina prevista dal Regolamento si applica ai piani formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, dato che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

Le imprese, presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono impiegati, si devono impegnare a garantire il cofinanziamento nella misura necessaria ad assicurare il non superamento delle intensità di aiuto fissato dal Regolamento comunitario e regionale come di seguito illustrate:

	Formazione Generale		formazione specifica	
	<u>Intensità di aiuto</u>	cofinanziamento	<u>Intensità di aiuto</u>	cofinanziamento
Grandi Imprese	60 %	40%	25 %	75%
Medie imprese	70 %	30%	35 %	65%
Piccole imprese	80 %	20%	45 %	55%

L'intensità di aiuto può essere aumentata, fino alla concorrenza di una intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili³.

A tal fine, nel caso in cui i piani prevedano la compresenza di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tali categorie, dovranno essere esplicitate nel piano formativo le differenti percentuali di contributo applicate con riferimento alle ore corso/allievo relative ai lavoratori svantaggiati.

La quota di contribuzione delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto "reddito allievi" (costi del personale per i partecipanti al progetto formativo, relativi alle ore effettive di formazione) che, insieme ai costi indiretti non possono superare il 50% dei costi ammessi.

³ Per tali definizioni si rimanda all'art.2 del Regolamento CE 800/08.

Per il settore dei trasporti marittimi, l'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il piano di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante alla formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumero;
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

Effetto di incentivazione: l'articolo 8, comma 3, del Reg. (CE) n. 800/2008 condiziona la concessione di **aiuti alle grandi imprese** alla verifica di una specifica documentazione da queste prodotta che dimostri la soddisfazione di uno o più dei seguenti criteri:

- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;
- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.

Ai fini della determinazione delle intensità di aiuti applicabili, si definisce:

formazione specifica: quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

formazione generale: quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

Si precisa che è ritenuta *formazione generale*:

- la *formazione interaziendale*, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- la *formazione riconosciuta*, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia;
- la formazione in materia di gestione dell'ambiente, innovazione in campo ambientale e responsabilità sociale delle imprese, in materia di sicurezza sul lavoro, la formazione linguistica, la formazione relativa ad alfabetizzazione informatica con riferimento ad applicativi

per office automation, fogli elettronici, videoscrittura, database software di presentazione, linguaggi di programmazione;

- la *formazione di base* per l'impresa, relativa a elementi di marketing, contabilità, normativa fiscale, management, organizzazione ed economia aziendale, responsabilità sociale delle imprese, tecnica di comunicazione, qualità, sicurezza, normativa ambientale (gestione dell'ambiente), innovazione in campo ambientale, normativa del lavoro e contrattualistica.

Nel caso in cui il progetto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

Per la definizione comunitaria di PMI si rinvia a quanto indicato nell'allegato 1 del Regolamento CE 800/08. Si riporta in sintesi quanto contenuto nel suddetto allegato:

- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

Risultano inammissibili al regime di aiuti alla formazione:

- *progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese in difficoltà.*
 - Si considerano in difficoltà:
 - per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
 - per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento di esenzione 800/2008;
- *importo dell'aiuto relativo ad un'impresa per un singolo progetto che sia superiore ad 2 milioni di euro;*
- aiuti alla formazione a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli già disciplinati dal regolamento (CE) 1857/2006 sull'esenzione degli aiuti di Stato a favore delle PMI attive nel settore agricolo, in particolare corsi di formazione per

- promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità⁴ e aiuti per i corsi di istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori nell'ambito delle attività connesse alle prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo⁵;
- *progetti di piccola, media o grande impresa iniziati prima di presentare la domanda di aiuto;*
 - *progetti di grande impresa, che, pur avendo presentato la domanda di aiuto prima dell'inizio del corso di formazione, non abbia anche dimostrato che l'aiuto alla formazione di cui al presente regime contribuisce ad aumentare la spesa prevista, in assenza di aiuto, per il corso di formazione o la sua portata in termini di corsi, ore o lavoratori coinvolti oppure contribuisce a ridurre i tempi di realizzazione del progetto di formazione per il quale si richiede il contributo;*
 - *progetti di imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.*

Clausola DEGGENDORF

La Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero. Per dare attuazione alle richieste della Commissione europea l'Italia ha emanato il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato sulla GURI del 12 luglio 2007, n. 160.

Pertanto nel caso di scelta del regime di esenzione, in applicazione del D.P.C.M. 23/05/2007, è condizione necessaria ai fini della concessione dell'aiuto la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8 del predetto D.P.C.M.

H) Modalità e termini per la presentazione dei piani

Le domande dovranno essere inoltrate, **a pena di esclusione**, unicamente in via telematica attraverso la procedura *on line* **Avviso n. 2/2014 – Piani Formativi aziendali - P.O. Puglia F.S.E. 2007-2013** messa a disposizione all'indirizzo **www.sistema.puglia.it** nella sezione **Formazione Professionale** (link diretto **www.sistema.puglia.it/pianiformativi2014**).

⁴ Art. 14, paragrafo 2, lettera c del Regolamento (CE) 1857/2006.

⁵ Art. 15, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1857/2006 .

La procedura sarà disponibile **a partire dalle ore 14.00 del 01/09/2014 e sino alle ore 14.00 del 16/09/2014.**

Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso alla procedura telematica e, pertanto, non sarà più possibile la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o delle dichiarazioni prescritte.

Il soggetto richiedente deve fornire attraverso la procedura telematica i dati della domanda per la concessione del finanziamento e tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000, conformi ai contenuti riportati nel presente avviso.

A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf_riepilogativo, conforme all'Allegato 1) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore e allegato alla stessa procedura telematica **entro le ore 14.00 del 16/09/2014.**

Con la stessa procedura telematica dovranno essere inseriti gli altri allegati generati dalla procedura telematica, firmati digitalmente dal soggetto dichiarante, e precisamente:

- 1) Dichiarazione sostitutiva conforme all' **Allegato 2 (soggetto attuatore IMPRESA)**
- 2) Dichiarazioni sostitutive conformi agli **Allegati 2 – 3 - 3.1.a (soggetto attuatore Organismo di formazione delegato);**
- 3) Dichiarazione sostitutiva conforme all'**Allegato 4.1.a** solo se pertinente;
- 4) Dichiarazione sostitutiva conforme all'**Allegato 5** solo se pertinente
- 5) Dichiarazione sostitutiva conforme all'**Allegato 5.1.**

Inoltre, durante la compilazione dovranno esse allegati alla procedura telematica i seguenti documenti:

- 1) Accordo sottoscritto dalle parti sociali così come definito al paragrafo B), **pena l'esclusione;**
- 2) Dichiarazioni sostitutive firmate digitalmente conformi all'**Allegato 2.1** (soggetto attuatore IMPRESA) **pena l'esclusione;**
- 3) Dichiarazioni sostitutive firmate digitalmente conformi agli **Allegati 2.1 e 3.1.b,** (soggetto attuatore Organismo di formazione delegato), **pena l'esclusione;**
- 4) Dichiarazioni sostitutive firmate digitalmente conformi all'**Allegato 4.1.b solo se pertinente;**
- 5) Curricula del personale indicato all'interno del formulario di presentazione (All. 6) **pena l'esclusione;**

- 6) Ulteriore Documentazione comprovante la specificità dell'iniziativa formativa se pertinente;
- 7) Convenzione o Intesa sottoscritta tra le parti e relazione delle attività da svolgere in caso di apporti specialistici o soggetti partner come riportato al paragrafo D) pena la non autorizzazione degli stessi.

Il Formulario di presentazione, conforme all'**Allegato 6**, sarà disponibile nella procedura telematica e dovrà essere compilato on line.

Allo scadere dei termini del bando sarà inibito l'utilizzo della procedura, rimarrà attiva la sola modalità "Consultazione" per le istanze per le quali sarà stato completato l'iter di invio.

Si precisa che aver compilato tutti i pannelli della procedura telematica, senza aver effettuato l'invio dell'istanza firmata digitalmente costituirà motivo di esclusione della stessa.

Per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, nella sezione **Avviso n. 2/2014 Piani Formativi Aziendali** del portale **www.sistema.puglia.it** sarà attivo il servizio on line **Supporto Tecnico**.

Nella stessa sezione sarà pubblicato il documento **Iter Procedurale** che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la predisposizione e l'inoltro dell'istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico.

I) Procedure e criteri di valutazione

Esame di ammissibilità e valutazione di merito

Le fasi di ammissibilità delle istanze e valutazione dei piani saranno effettuate da un apposito nucleo istituito presso il Servizio Formazione Professionale e composto da funzionari interni individuati dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

Costituiscono **motivi di esclusione dalla successiva valutazione di merito** (inammissibilità) le proposte progettuali:

- **chiuso dopo le ore 14.00 del 16 settembre 2014;**
- presentate da soggetto non ammissibile;
- pervenute con modalità e in forma diversa da quella indicata al paragrafo H);
- non corredate dei documenti di cui ai paragrafi H) da allegare alla documentazione generata dal sistema;

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l'ammissibilità, l'Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l'Amministrazione procederà a richiesta di integrazione, prima della formale esclusione dell'istanza. In tale caso, l'Amministrazione richiederà il perfezionamento della documentazione carente.

In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine stabilito dall'Amministrazione, si procederà alla declaratoria di inammissibilità.

Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà parimenti dichiarata inammissibile.

Valutazione di merito

Il nucleo procederà all'esame dei piani applicando i criteri indicati nel paragrafo seguente.

La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio **max di 1.000 punti**, derivante da:

1. Finalizzazione dell'attività	max 200 punti
coerenza con gli obiettivi generali e specifici definiti nel presente avviso	
2. Qualità progettuale	max 300 punti
- contestualizzazione degli interventi formativi nell'ambito delle specificità aziendali (punteggio max 140) - coerenza e qualità complessiva della struttura progettuale, in termini di azioni, contenuti e tipologia di destinatari (punteggio max 140) - accordi e/o partenariati con strutture pubbliche o private (punteggio max 20)	
3. Economicità	max 200 punti
- congruenza dei costi specifici indicati in relazione alle azioni previste (max 100) - economicità della proposta progettuale (max 100)	
4. Elementi di premialità	max 300 punti
progettazione finalizzata a promuovere la partecipazione femminile e a coinvolgere il maggior numero di donne (30)	

- lavoratori con età superiore ai 50 anni e numero di lavoratori coinvolti (max 40)
- soggetti con basso titolo di studio e numero di lavoratori coinvolti (max 40)
- progettazione di interventi di formazione tecnico/specialistica (Max 40)
- lavoratori in Cig/Cigs/ (allegare piano di rientro) (Max 50)
- interventi formativi per l'adeguamento delle professionalità dei dipendenti di aziende che dimostrino di aver investito in attività di ricerca e sviluppo finanziate in tutto o in parte dall'azienda stessa. (Max 40).

In tal caso va presentata Dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di cui agli artt.46 e 47 del DPR.445/200 dal legale rappresentante dell'azienda, conforme all'Allegato 5 generato automaticamente dalla procedura telematica (Se pertinente);

- Interventi formativi rivolti a lavoratori di imprese operanti in uno dei settori industriali innovati così come individuati dalla D.G.R. del 7 agosto 2009, n. 1552 (Max 40);
- interventi di sensibilizzazione e diffusione delle tematiche afferenti la RSI nel tessuto imprenditoriale pugliese della durata massima di 2 ore (Max 20).

Motivi di esclusione dei piani formativi in fase di valutazione di merito

In fase di valutazione di merito saranno esclusi i piani:

- che presentino incompletezza dei dati necessari per l'identificazione e la valutazione della proposta richiesti in fase di compilazione dell'istanza attraverso la procedura telematica (Formulario di presentazione Allegato 6);
- rivolti a tipologie di Destinatari non previsti al paragrafo E) e con un numero minimo inferiore a quanto riportato al paragrafo D);
- che superino il massimo stabilito in termini di ore di formazione pro capite erogabili come previsto al paragrafo D);
- che non rispettino il parametro di costo ora/allievo;
- che non rispettino l'importo massimo erogabile;
- che manifestino palese incongruenza tra caratteristiche dei destinatari e contenuto dei piani;
- tutte le proposte formative in cui dovesse risultare compresente la stessa impresa;
- tutte le proposte formative presentate da Organismi di formazione o in cui gli stessi siano presenti a qualsiasi titolo, se eccedenti il numero massimo definito nel paragrafo D);
- che non garantiscano il cofinanziamento obbligatorio previsto.

Non saranno ammessi a finanziamento i piani cui risulterà attribuito un punteggio complessivo al di sotto della "soglia" minima pari al 70% del punteggio massimo attribuibile con riferimento ai soli criteri di cui ai punti 1-2-3.

Vale a dire che saranno finanziabili i piani che avranno raggiunto almeno un punteggio pari a 490 in riferimento ai seguenti criteri : Finalizzazione dell'attività; Qualità progettuale; Economicità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli piani sulla base dell'analisi del piano finanziario effettuata dal nucleo di valutazione.

L) Tempi ed esiti delle istruttorie

Sulla base della valutazione effettuata, il Dirigente del Servizio, con propria determinazione, approverà la graduatoria dei piani.

Saranno indicati i piani ammessi a finanziamento, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

L'approvazione dei piani avviene, nell'ordine decrescente di punteggio in essa definito, fino a copertura totale delle risorse assegnate, con arrotondamento per difetto all'ultimo corso integralmente finanziabile.

In caso di ex aequo, si provvederà ad effettuare sorteggio alla presenza del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e del nucleo di valutazione.

La graduatoria sarà pubblicata sul **Bollettino Ufficiale della Regione Puglia** e sui siti:

- www.regione.puglia.it
- <http://formazione.regione.puglia.it>
- www.sistema.puglia.it
- www.fse.regione.puglia.it

Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati.

La data di pubblicazione delle graduatorie costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di trenta giorni.

La definizione dei ricorsi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento formale degli stessi.

M) Obblighi del soggetto attuatore

Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati nell'atto unilaterale d'obbligo che

verrà approvato dall'Amministrazione regionale.

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere [all'indirizzo fse.avviso2_2014@pec.rupar.puglia.it](mailto:fse.avviso2_2014@pec.rupar.puglia.it) la documentazione di seguito elencata entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia:

- a) procura speciale conferita al soggetto autorizzato a sottoscrivere l'atto unilaterale d'obbligo (se pertinente);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal legale rappresentante, dalla quale si evinca:
iscrizione/ovvero non iscrizione al Registro delle imprese, composizione degli organi statuari (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) ed relativi poteri; di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione volontaria; di non avere commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle medesime spese oggetto del progetto in via di presentazione;
- c) estremi del conto corrente dedicato e/o di tesoreria per l'espletamento del servizio di cassa (e delle relative coordinate bancarie), appositamente acceso presso il proprio istituto di credito cassiere, denominato "**P.O. Puglia FSE 2007/2013 - ASSE I ADATTABILITA' - Avviso n. 2/2014 - Piani Formativi aziendali**", sul quale affluiranno tutti i fondi previsti per le attività affidate;
- d) Dichiarazioni sostitutive relative alle informazioni di cui all'art.85 del D.lgs 159/11 e ss.mm.ii, in caso di contributo pubblico superiore ad € 150.000,00;
- e) calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e termine di ogni singola attività;
- f) piano finanziario rimodulato (se richiesto dall'amministrazione);

La documentazione di cui al punto precedente a) e b) non dovrà essere prodotta nel caso in cui, dopo la presentazione dell'istanza di candidatura, non sia intervenuta alcuna variazione. In tal caso dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art 46 DPR. N. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante il fatto che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto autocertificato in fase di presentazione della proposta di cui al paragrafo H).

La documentazione di cui al punto C potrà essere presentata unitamente alla fideiussione in fase di richiesta dell'anticipo.

N) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa

Per l'ammissibilità delle spese si rimanda a:

- D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196: "*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione*", pubblicato in G.U. n. 294 del 17.12.2008, e successive modifiche ed integrazioni;
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;
- Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2009.

Le variazioni riguardanti il personale non amministrativo esterno non saranno ritenute ammissibili **oltre il limite del 50%** del corrispondente numero indicato al paragrafo 2.4 del formulario. Per "variazioni" si intendono le sostituzioni, gli aumenti, le riduzioni del personale non amministrativo esterno indicato nel summenzionato paragrafo 3 (esempio: n. 2 sostituzioni e n. 3 unità aggiuntive = n. 5 variazioni).

Si precisa che:

- per personale amministrativo si intende quello adibito ad attività funzionali alla conduzione amministrativa del progetto, quali,
 - segreteria tecnica (voce B42 del piano finanziario);
 - rendicontazione (voce B43 del piano finanziario);
 - contabilità generale (voce C1 del piano finanziario);
 - Servizi ausiliari (voce C2 del piano finanziario);

il personale non amministrativo è dunque quello adibito ad attività di carattere diverso dalle precedenti;

- per personale esterno si intende il personale non legato all'ente da un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo indeterminato.

In caso di mancato rispetto del limite suddetto, l'ente incorrerà nel disconoscimento delle relative spese in fase di rendicontazione.

O) Indicazione del foro competente

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Bari.

P) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Servizio Formazione Professionale

Via Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 BARI

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Anna Lobosco

Responsabile del Procedimento SINO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA: Dott.ssa Rosa Anna SQUICCIARINI (Responsabile Asse I).

Responsabile del Procedimento SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA: Dr. Francesco Pitagora .

Q) Tutela della privacy

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all'avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati nell'ambito del procedimento di gara e dell'eventuale stipula e gestione dell'atto d'obbligo unilaterale secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni.

R) Informazioni e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con Fondi Strutturali.

Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste al Servizio Formazione Professionale attraverso il servizio on-line **Richiedi Info** attivo sulla pagina dell' **Avviso n. 2/2014 Piani Formativi Aziendali** del portale www.sistema.puglia.it.

Tale servizio può essere utilizzato previa sottoscrizione al servizio **Sistema Puglia Risponde** in fase di registrazione al portale Sistema Puglia (link **Registrazione** attivo nella parte alta della pagina principale)

L'avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile ai seguenti indirizzi Internet:

- www.regione.puglia.it
- <http://formazione.regione.puglia.it>
- www.sistema.puglia.it
- www.fse.regione.puglia.it

S) Settori industriali innovativi individuati da D.G.R. n.1552 del 07/08/2009 (BURP n.139 del 04/09/2009)

- Materiali avanzati: materiali e tecnologie per i trasporti, materiali e tecnologie nel settore delle costruzioni, materiali innovativi ad elevatissima efficienza e basso impatto ambientale, altri materiali avanzati.
- Logistica avanzata: trasporti e logistica avanzata, infomobilità di persone e merci.
- Aerospazio, aeronautica ed elicotteristica.
- Sistemi avanzati di manifattura: con riferimento alle filiere del settore tessile, della moda, del legno e arredo, della tecnoilluminazione e della mecatronica.
- ICT: con riferimento ai sistemi di telecomunicazione e componentistica ICT, alle architetture e al software, alle filiere dei web-services e della tecnologia del supercalcolo, alla produzione di contenuti digitali nell'industria televisiva e cinematografica.
- Ambiente e risparmio energetico: tecnologie per l'ambiente e per il riutilizzo, energie rinnovabili e efficienza energetica, usi razionali dell'energia e riduzione delle emissioni, tecnologie per l'edilizia ecosostenibile.
- Salute dell'uomo: sviluppo di materiali biocompatibili, vaccini, nuovi farmaci, produzione di anticorpi, farmaci e molecole di alto valore, tecnologie per la strumentazione biomedica con particolare riferimento a quelle per la diagnostica biomolecolare, biomeccanica, bionanotecnologica e per immagini.
- Sistema agroalimentare: con riferimento alla ricerca sulle componenti biologiche alla base della qualità, tipicità e salubrità dei prodotti; alla tracciabilità e caratterizzazione, anche di mercato, del valore e della novità del prodotto; alle biotecnologie tra cui le produzioni ecocompatibili e a ridotto fabbisogno idrico e le tecnologie finalizzate all'individuazione di OGM.